

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Roberto PREDEN Presidente

Dott. Luigi Francesco Di NANNI Consigliere

Dott. Mario FANTACCHIOTTI Consigliere

Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore

Dott. Giacomo TRAVAGLINO Consigliere

Ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

M.E., elettivamente domiciliato in Roma, via, presso l'avvocato Giulio Maria De Gregorio, che lo difende giusta delega in atti;

-ricorrente-

Contro

Istituto Figlie della Divina Provvidenza, in persona del legale rappresentante pro tempore Elisabetta Cristina Perri, elettivamente domiciliata in Roma, via, presso l'avv. Eros Olivieri, che la difende giusta delega in atti;

-controricorrente-

Avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1931/02 del 25 febbraio – 16 maggio 2002 (R.G. 1999/01).

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 dicembre 2006 dal Relatore

Cons. Mario Finocchiaro;

Udito l'avv. G.M. De Gregorio per il ricorrente;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Giovanni Russo, che ha concluso chiedendo la inammissibilità della memoria ex art. 378 c.p.c. e la declaratoria della inammissibilità o della manifesta infondatezza del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 31 ottobre 1995 M.A. e R.I., esercenti la potestà sul figlio minore M. E. , hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Roma l'Istituto Figlie della Divina Provvidenza nonché la Allianz Pace s.p.a. assicuratrice della responsabilità civile dell'Istituto, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni patiti dal loro figlio E. il 23 marzo 1995 allorché, durante la lezione di educazione fisica nella palestra dell'Istituto, lo stesso era caduto in terra, riportando la frattura dell'avambraccio destro.

Costituitisi in giudizio entrambi i convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda attrice.

Svoltasi la istruttoria del caso l'adito tribunale con sentenza 11 giugno -25 luglio 1998, da un lato ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva della Allianz Pace

s.p.a. , dall'altro, ha rigettato la domanda nei confronti dell'Istituto Figlie della Divina Provvidenza, compensate le spese di lite.

Gravata tale pronunzia dai soccombenti M. A. e R. I. nei confronti del solo Istituto Figlie della Divina Provvidenza la corte di appello di Roma con sentenza 25 febbraio – 16 maggio 2002 ha rigettato il gravame con condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, con atto notificato il 18 febbraio 2003, M. E. in proprio, nelle more del giudizio divenuto maggiorenne, affidato a un unico motivo e illustrato con memoria, peraltro, tardivamente depositata e di cui, per l'effetto, non può tenersi conto.

Resiste, con controricorso, l'istituto Figlie della Divina Provvidenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Come accennato in parte espositiva il 23 marzo 1995 M. E., all'epoca minore, durante la lezione di educazione fisica nella palestra dell'Istituto Figlie della Divina Provvidenza è caduto in terra, riportando la frattura dell'avambraccio destro.

Rigettata dal primo giudice la domanda risarcitoria proposta dagli esercenti la potestà nei confronti, tra l'altro, dell'Istituto Figlie della Divina Provvidenza. La Corte d'appello di Roma ha disatteso l'appello proposto dai soccombenti M.A. e R.I. (genitori esercenti la potestà sul minore).

Quei giudici sono pervenuti a una tale conclusione evidenziando:

- deve escludersi che alla attività sportiva riferita al gioco del calcio possa essere riconosciuto il carattere di particolare pericolosità, trattandosi di disciplina che privilegia l'aspetto ludico, pur consentendo, con la pratica, l'esercizio atletico, tanto che è normalmente pratica nelle scuole di tutti i livelli come attività di agonismo non programmatico finalizzato a dare esecuzione a un determinato esercizio fisico, sì che appare fuori luogo ogni riferimento alla previsione di cui all'art. 2050 c.c. [1]
- attraverso la prova testimoniale è rimasto accertato che l'infortunio subito dal minore è stato conseguenza di un fatto accidentale ascrivibile a un suo errore nel controllare il possesso del pallone, in un frangente del gioco in cui, senza che vi fosse contrasto con altro giocatore, è inciampato sul pallone stesso e nel cadere ha appoggiato a terra la mano sinistra, procurandosi la frattura all'avambraccio sinistro;
- non può attribuirsi una qualche condotta colposa all'Istituto appellato, posto che gli allievi (tra cui il minore M. E.) erano stati affidati all'insegnante di educazione fisica nell'ora destinata a tale materia e la vigilanza dell'insegnante è stata esercitata attraverso la presenza fisica sul campo di gioco;
- è irrilevante che tra l'insegnante e il campo di gioco esistesse una rete metallica, atteso che anche in assenza di questa l'insegnante non avrebbe potuto impedire la caduta del ragazzo, frutto della sua imprudenza o disattenzione;
- deve escludersi la responsabilità dell'insegnante e dell'amministrazione da questo dipende, a norma dell'art. 2048 c.c., sussistente anche nell'eventualità di danno procurato a se stesso dall'allievo minore, atteso che nella specie la vigilanza era stata esercitata dall'istituto nella misura dovuta e l'incidente deve essere ricondotto a una disattenzione dello stesso minore, non prevedibile, per la sua repentinità.

2. Il ricorrente censura la riassunta sentenza con un unico motivo con il quale denuncia "totale ed assoluto omesso esame dei punti del pregresso gravame e, conseguentemente, motivi di cassazione", atteso che nell'atto di appello era stato prospettato:

- che il gioco del calcio non fa parte dei programmi scolastici relativi all'insegnamento dell'educazione fisica agli studenti di scuola media: avervi indirizzato gli alunni ha costituito un fatto proprio dell'insegnante assolutamente svincolato dai suoi doveri che, conseguentemente ne ha assunto la responsabilità e per lei la scuola;

- detto sport è particolarmente violento, sia nel senso agonistico del termine, sia sotto il profilo fisico, e il comportamento dell'insegnante appare censurabile poiché agli alunni di scuola media non vengono richieste quelle certificazioni mediche che qualsiasi palestra impone, specialmente per uno sport così dinamico;
- l'insegnante ha creato una situazione di estremo pericolo disponendo la classe affidatale in due diversi campi da gioco, destinando le bambine alla pallavolo, i maschi al calcio e ponendosi tra i due campi, in un corridoio con alte reti metalliche;
- i genitori avrebbero dovuto prestare il loro consenso a che il figlio si cimentasse in quello sport o in qualunque altro;
- nell'atto di appello era stato compiuto un articolato esame della fattispecie giuridica in esame, art. 2048 c.c. "con pertinenti riferimenti, condivisibili o meno, ma pertinenti, al caso di esame, tesi a dimostrare la sussistenza della responsabilità del precettore, con dovizia di citazioni giurisprudenziali .. cui cortesemente ci riportiamo, evitando di ritrascriverle, ma da considerarsi parti integrante del presente ricorso, atteso .. il loro mancato esame da parte dei giudici *a quibus*.

3. Parte controricorrente eccepisce, in *limine* che il ricorso avversario è inammissibile per violazione dell'art. 366 n. 4 c.p.c., sul rilievo che le argomentazioni esposte dal ricorrente non esprimono quei motiv richiesti dall'art. 366 n. 4 c.p.c. e che pure ove si volessero qualificare tali argomentazioni come motivi questi sarebbero comunque privi dei caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità, ritenuti essenziali per l'esistenza stessa dei motivi.

Il rilievo non coglie nel segno.

Ancorché non nel rispetto del precetto di cui al combinato disposto degli artt. 360 e 366 c.p.c. è - infatti – evidente, sulla base del contenuto complessivo del ricorso, che parte ricorrente ha inteso, in realtà, denunciare la sentenza impugnata sotto due profili.

Da un lato, in particolare, sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 4 c.p.c. il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, per non avere i giudici di appello preso assolutamente in esame quelli che erano i motivi di appello preso assolutamente in esame quelli che erano i motivi di appello, come trascritti nel ricorso, dall'altro, ancora – specie nella seconda parte del ricorso – sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. si denuncia la motivazione della sentenza impugnata per avere la stessa rigettato la domanda mentre, invece, la stessa doveva trovare accoglimento, alla luce delle risultanze di causa.

4. Premesso quanto sopra osserva la Corte che il ricorso in esame, ancorché ammissibile sotto il profilo di cui all'art. 366 n. 4 c.p.c. (contrariamente a quanto dedotto dalla parte controricorrente) non può trovare accoglimento, sotto nessuno dei profili in cui sia articola.

4.1 Sotto il primo, infatti, si osserva che la censura è manifestamente infondata.

Puntualmente – infatti – i giudici del merito, oltre a trascrivere quelle che erano le censure mosse alla sentenza del primo giudice da parte dei soccombenti, hanno dato una adeguata e congrua risposta alle stesse, dimostrandone, la infondatezza.

Non solo, infatti, si sottolinea che la disciplina in questione (gioco del calcio) "è normalmente praticata nelle scuole di tutti i livelli come attività di agonismo non programmatico finalizzato a dare esecuzione a un determinato esercizio fisico" (così dimostrando la irrilevanza, al fine di decidere e di ritenere la responsabilità dell'insegnante di educazione fisica nonché dell'istituto ora controricorrente, di ogni indagine volta a verificare se tale attività faccia, o meno, parte dei programmi scolastici ministeriali), ma evidenzia – altresì – che deve escludersi che si sia a fronte a una "attività pericolosa" a norma dell'art. 2050 c.c. (contrariamente a quanto invocato dagli appellanti).

La sentenza gravata, inoltre, preme sottolineare, non solo ha escluso che vi fosse, nel caso concreto, una qualsiasi condotta colposa dell'insegnante di educazione fisica, presente durante il gioco e nella impossibilità – comunque – date le caratteristiche in cui si è verificato l'incidente, di evitarlo, ma accertato, altresì – in positivo – che "l'infortunio" è "stato conseguenza di un fatto accidentale ascrivibile a un suo (del minore) errore nel controllare il possesso del pallone in un frangente del gioco in cui senza che vi fosse contrasto con altro giocatore, era inciampato sul pallone stesso e nel cadere aveva appoggiato a terra la mano sinistra, procurandosi la frattura dell'avambraccio sinistro". La responsabilità dell'insegnante e della amministrazione da cui questo dipendente, ha concluso la sentenza gravata, ex art. 2047 c.c., anche nella ipotesi di danno procurato a se stesso dall'allievo minore, non appare ravvisabile nella specie, atteso che la vigilanza era stata esercitata dall'istituto nella misura dovuta e l'incidente subito dal minore deve essere ricondotto a una sua disaccortezza certamente non prevenibile per la sua repentinità e fatalità.

4.2 Il secondo, ancora, deve essere dichiarato inammissibile.

Contrariamente a quanto suppone l'odierno ricorrente e in conformità a quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza di questa Corte regolatrice, in particolare, deve ribadirsi, ulteriormente, che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.

Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel

giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (Cass. 21 aprile 2006, n. 9368; Cass. 20 aprile 2006, n. 9234; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass. 20 ottobre 2005, n. 20322).

L'art. 360, n. 5 – infatti – contrariamente a quanto suppone l'attuale ricorrente non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti.

Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difforni dalle aspettative e dalle deduzioni di parte.

Certo quanto sopra si osserva che la ricorrente lungi dal denunciare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limita – in buona sostanza – a sollecitare una diversa lettura, delle risultanze di causa preclusa in questa sede di legittimità.

5. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso deve rigettarsi, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte

Rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in € 100,00 per spese, € 1.500,00 per onorari e oltre rimborso forfetario delle spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di cassazione il giorno 15 dicembre 2006.

Il consigliere relatore est.

Il Presidente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL 19 GENNAIO 2007